

Emergenza Covid-19 ♦ Update/48 ♦ 15.10.2020

In evidenza



♦ COVID-19: le novità del nuovo D.P.C.M. 13/10/2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza, in vigore per trenta giorni a partire dal 14 Ottobre.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.253 del nuovo DPCM 13 Ottobre - in vigore per 30 giorni - arrivano anche nuove regole per l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, la sorveglianza sanitaria, gli spostamenti da e per l'estero, l'isolamento fiduciario e gli obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero

Il nuovo intervento del Governo si concentra poi su limitazioni alla vita sociale e alle aree della così detta movida. Ferma gli sport da contatto e fissa nuove regole per la capienza degli stadi, ma conferma anche il divieto per le gite scolastiche e per le attività degli studenti fuori sede. Viene confermata la possibilità per i presidenti di Regione di firmare ordinanze più restrittive rispetto alle regole fissate dal Governo, mentre eventuali allentamenti dovranno essere concordati a livello centrale.



◆ **COVID-19: le novità del nuovo D.P.C.M. 13/10/2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza, in vigore per trenta giorni a partire dal 14 Ottobre.**



*E' stato pubblicato sulla GU Serie Generale n.253 del 13-10-2020 il nuovo DPCM emanato nella stessa data, contenente le norme anti-Covid, che resteranno **valide per i prossimi 30 giorni**. Il nuovo intervento del Governo si concentra soprattutto sulla vita sociale e nelle aree della movida. Ferma gli sport da contatto e fissa nuove regole per la capienza degli stadi, ma conferma anche il divieto per le gite scolastiche e per le attività degli studenti fuori sede. Viene confermata la possibilità per i presidenti di Regione di firmare ordinanze più restrittive rispetto alle regole fissate dal Governo, mentre eventuali allentamenti dovranno essere concordati a livello centrale.*

In questa fase di emergenza Covid-19 correlata alla nuova ondata di contagi in Italia e, ancor più, in altri paesi europei come Spagna, Francia, Olanda e Inghilterra, sono state emanate nuove regole per rendere più stringenti e più mirate le misure di precauzione per il contenimento del virus. Per questo, dopo la **proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021** avvenuta con il Decreto n. 83 del 30.07.2020 e il recente **Decreto Legge 7 Ottobre 2020 n.125**, è stato emanato il nuovo **Dpcm del 13 ottobre 2020** sulle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19.

Le disposizioni del DPCM - composto di 12 articoli e 22 allegati - **si applicano da oggi 14 Ottobre 2020** in sostituzione di quelle del Decreto del Presidente del Consiglio 7 agosto 2020, come prorogato dal successivo decreto del 7 settembre 2020 e sono efficaci fino al **13 Novembre 2020** (“restano salvi i diversi termini previsti dalle disposizioni del presente decreto”).

Il Decreto **aggiorna anche gli elenchi dei Paesi per i quali sussistono limitazioni** alla mobilità (Allegato 20 al DPCM) e la conseguente disciplina per gli ingressi in Italia.

Di seguito una sintesi delle misure di maggiore interesse per le imprese.

Mascherine - misure di carattere generale

Al di là di quanto già normato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, in materia di dispositivi di protezione, ricordiamo brevemente quanto indica il DPCM riguardo all'**uso delle mascherine**.

- ✓ Nell'**articolo 1** (*Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*) si indica che ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, **è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie**, nonché **obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso** diversi dalle abitazioni private e **in tutti i luoghi all'aperto**, a eccezione dei casi in cui, per le

caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande e con esclusione dei predetti obblighi:

- a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
- b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
- c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

- ✓ **È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.**
- ✓ **Possono essere utilizzate mascherine di comunità**, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
- ✓ **L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio** (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
- ✓ Sono in ogni caso fatti salvi i protocolli e le linee-guida anti-contagio previsti per le **attività economiche, produttive**, amministrative e sociali e le linee guida per il consumo di cibi e bevande.

Misure di contenimento del contagio nelle attività produttive industriali e commerciali

All'Art. 2 (*Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali*) si conferma che, sull'intero territorio nazionale, in tutte le attività produttive industriali e commerciali, con riferimento all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, **nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza e si devono continuare a rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali**, di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto, di cui all'allegato 14, etc. ...

Distanziamento

In materia di distanziamento, è fatto obbligo di mantenere **una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro**, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Spostamenti: divieti o obblighi da e per l'estero

Sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20 al DPCM, l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti, nonché gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all'elenco F dell'allegato 20, salvo che ricorrano uno o più dei seguenti motivi, comprovati mediante la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1:

- a) esigenze lavorative;
- b) assoluta urgenza;
- c) esigenze di salute;
- d) esigenze di studio;
- e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano;
- g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f), relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
- h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;
- i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h), relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
- l) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva.

Sono, salvo casi particolari, **vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui all'elenco F dell'allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti.**

Quindi, ferme restando le limitazioni di ingresso in Italia sopra indicate, chiunque faccia ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D, E ed F dell'allegato 20 del Dpcm 13 ottobre 2020 è tenuto **a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una dichiarazione** recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche, di:

- **Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei 14 giorni anteriori** all'ingresso in Italia;
- **motivi** dello spostamento conformemente all'articolo 4, nel caso di ingresso da Stati e territori di cui agli elenchi E ed F dell'allegato 20.

Nel caso di soggiorno o transito nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui agli elenchi D, E e F dell'allegato 20:

- indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
- mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere il luogo o, esclusivamente in caso di ingresso in Italia mediante trasporto aereo di linea, ulteriore mezzo aereo di linea di cui si prevede l'utilizzo per raggiungere la località di destinazione finale e il codice identificativo del titolo di viaggio;
- recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
- eventuale sussistenza di una o più circostanze di cui all'articolo 6, commi 7 e 8.

In caso di insorgenza di sintomi Covid, resta fermo l'obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.

A chi NON si applicano le regole

L'**art. 6 del Dpcm** prevede queste **eccezioni**, a condizione che non insorgano sintomi di Covid e fermi restando tutti gli altri obblighi previsti:

- equipaggio dei mezzi di trasporto;
- personale viaggiante;
- movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'**elenco A** dell'allegato 20;

- **ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza**, approvati dalla competente autorità sanitaria;
- **ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale**, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

A condizione che non insorgano sintomi Covid e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi di cui all'elenco F dell'allegato 20 nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia, **le regole non si applicano:**

- **a chiunque faccia ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza**, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- **a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore**, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- **ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell'Unione europea e degli altri Stati** e territori indicati agli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C;
- al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie;
- **ai lavoratori transfrontalieri** in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- **al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia** per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
- **ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea** o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia, italiane e straniere, e dei vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni; agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

Elenchi utili per chi viaggia

Al DPCM 13.10.2020 sono allegati una serie di elenchi, che di seguito – per comodità di consultazione – elenchiamo e che potrete integralmente consultare al link al DPCM, che riportiamo in calce alla presente circolare.

ELENCO A: Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano.

ELENCO B: Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, incluse isole Faer Oer e Groenlandia, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo, incluse Azzorre e Madeira, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, incluse isole Svalbard e Jan Mayen, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

ELENCO C: Belgio, Francia, inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo, Paesi Bassi, esclusi territori situati al di fuori del continente europeo, Repubblica Ceca, Spagna, inclusi territori nel continente africano, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, inclusi isole del Canale, Gibilterra, isola di Man e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori al di fuori del continente europeo.

Elenco D: Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Romania, Ruanda, Repubblica di Corea, Thailandia, Tunisia, Uruguay.

ELENCO E: tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco

ELENCO F: a decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana; a decorrere dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro; a decorrere dal 13 agosto 2020: Colombia.

ALTRE MISURE DI CONTENIMENTO ADOTTATE

- a. **i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre** (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
- b. **l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici** è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida previste all'allegato 8;

- c. **è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche**, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;
- d. **è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto**, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
- e. **per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra** – riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali – **è consentita la presenza di pubblico**, con una percentuale massima di riempimento del **15% rispetto alla capienza totale** e comunque non oltre il **numero massimo di 1000 spettatori** per manifestazioni sportive **all'aperto** e di **200 spettatori** per manifestazioni sportive **in luoghi chiusi**, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e l'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, che partecipano alle competizioni di cui sopra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali;
- f. **l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati**, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport;
- g. **lo svolgimento degli sport di contatto è consentito, da parte delle società professionistiche** e – a livello sia agonistico che di base – dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni

sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; sono invece **vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto**, come sopra individuati, **aventi carattere amatoriale**;

- h. **al fine di consentire il regolare svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali** organizzate sul territorio italiano da Federazioni sportive nazionali e internazionali, Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, accompagnatori provenienti da paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella autodichiarazione. Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall'arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negatività. I soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento;
- i. **lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica**, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni previste;
- l. **le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite** a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10;
- m. **gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati** e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il **numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto** e di **200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi**, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle

Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Restano sospesi gli eventi che implicino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni previste di cui sopra. Le regioni e le province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d'intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi;

- n. restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto.**

Le **feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone** nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Con riguardo alle abitazioni private, è **fortemente raccomandato di evitare feste**, nonché di **evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei**.

Sono consentite le manifestazioni fieristiche ed i congressi, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all' art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile e **secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi** e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;

- o. l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti** di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- p. le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti** dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7;
- q. il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è assicurato** a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), **garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone** e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

r. ferma restando **la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell'attività didattica delle scuole** di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all'avvio nonché al regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità di cui all'allegato 21.

Sono altresì **consentiti i corsi di formazione specifica in medicina generale** nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia.

Sono inoltre **consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole**, i corsi per **l'accesso alla professione di trasportatore su strada** di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni.

Sono consentiti i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.

Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato.

s. **sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate**, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti;

t. **nelle Università le attività didattiche e curriculari sono svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca**, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22.

u. **a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari** delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica,

tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime università e istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

- v. le amministrazioni di appartenenza possono rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione** e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di polizia e delle forze armate, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l'eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso.
- w. i periodi di assenza dai corsi di formazione** di cui alla lettera v), comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi;
- x. le attività di centri benessere, di centri termali** (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della vigente normativa), di centri culturali e di centri sociali sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10.

ACCOMPAGNATORI NEGLI OSPEDALI

E' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.

L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

LE ATTIVITA' COMMERCIALI AL DETTAGLIO

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga

impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11;

SERVIZI DI RISTORAZIONE

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre **consentita la ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la **ristorazione con asporto**, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; tali attività restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; continuano a essere **consentite le attività delle mense e del catering continuativo** su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente;

Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Resta fermo lo **svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona** già consentite sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020;

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi, nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

In ordine alle attività professionali si raccomanda che:

- a. esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

- b. siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- c. siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- d. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso:


- a. le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;
- b. le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
- c. le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;
- d. l'accesso dei fornitori esterni;
- e. le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
- f. lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;
- g. le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all'aperto di pertinenza.

Link al testo completo del DPCM:

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dPCM_13_ottobre_2020.pdf

Link agli allegati:

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Allegati_dpcm_13_ottobre_2020.pdf

	<p style="text-align: center;">Per informazioni e chiarimenti contattare i nostri uffici: tel. 0547 642518 ■ e.mail segreteria@retepmiromagna.it</p>
<p>Clausola di esclusione di responsabilità</p>	<p><i>Rete PMI Romagna ricorda che il presente documento è redatto facendo riferimento unicamente ai testi della legislazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Italiana e/o Bollettini Ufficiali Regionali e/o qualsiasi altra pubblicazione ufficiale. Si tratta di una sintesi che necessita degli opportuni approfondimenti personalizzati e pertanto Rete PMI Romagna non assume alcuna responsabilità in merito alla interpretazione che può derivare per quanto riguarda il contenuto della scheda o eventuali modifiche ai provvedimenti, che siano intervenute in data successiva alla redazione della presente nota informativa.</i></p>